

N. 5652/2016 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA

XI SEZIONE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.09.2016,

nella causa iscritta al n. r.g.5652/2016 promossa da:

nato in Gambia, in data 08.08.1995, rappresentato e difeso dall'Avv.to Federico

Lera

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,**

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova , emesso in data 20.01.2016, notificato in data 01.04.2016 (ricorso depositato il 26.04.2016)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di



procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...”);

Con ricorso depositato in data 26.04.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova del 20.01.2016 con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con una motivazione palesemente errata in quanto riferita ad altro soggetto evidentemente proveniente dal Bangladesh.

Il ricorrente contesta quindi la valutazione della Commissione lamentando un “*clamoroso errore di copia ed incolla nella stesura della motivazione*” (cfr. ricorso pag. 2) e chiede di annullare il relativo provvedimento e riconoscere la protezione sussidiaria ovvero, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All’udienza del 20.09.2016, dopo l’interrogatorio libero del ricorrente condotto con l’ausilio dell’interprete, la difesa ha insistito per l’accoglimento e il GD si è riservato di decidere.

Anzitutto giova ricordare che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

Ai fini che ora maggiormente interessano, per quanto concerne la **protezione sussidiaria** – la quale deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l’art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l’art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest’ultima norma, nel testo risultante dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l’art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che



nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Nel caso in questione il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione davanti alla Commissione e poi in udienza davanti allo scrivente Giudice, di essere di origine gambiana, di aver lasciato il paese di origine in data 11.08.2013 attraversando il Senegal, la Mauritania, il Mali, l'Algeria per arrivare, infine in Libia da cui si è poi imbarcato per l'Italia.

Ha precisato che in Gambia non sono rimasti parenti in quanto entrambi i suoi genitori sono morti quando lui era piccolo; il padre si era comunque risposato e lui è quindi cresciuto con la seconda moglie; non ha avuto la possibilità di studiare e lavorava come elettricista; ha dichiarato di aver dovuto lasciare il Gambia per gravi problemi familiari.

In particolare ha precisato che un giorno dell'agosto 2013 tornando a casa dal lavoro si è reso conto che suo fratello – cioè nato dallo stesso padre ma dalla seconda moglie - aveva violentato la loro sorella; a quel punto lui ha subito portato la sorella in ospedale ed è poi andato a cercare il fratello; non trovandolo è tornato a vedere la sorella come stava; quando quest'ultima è stata dimessa dall'ospedale è andata alla Polizia per denunciare il fatto, ma non è stata creduta in quanto il fratello, autore della violenza era un militare; inoltre gli amici del fratello, venuti a conoscenza del fatto che il ricorrente lo stava cercando, lo hanno avvisato ed a quel punto lui ha mandato due persone per intimare al ricorrente di lasciar perdere tutto perché altrimenti lo avrebbe ucciso.

A quel punto il ricorrente ha preso la sorella e l'ha portata da un amico per metterla al sicuro; lei tuttavia era rimasta incinta; il ricorrente nel frattempo si era recato in Mauritania per lavorare e ad un certo punto è stato avvertito che la sorella era morta; il ricorrente è allora tornato in Gambia per il funerale e anche per vendicarsi con il fratello; ma a quel punto due amici del fratello, anch'essi



militari, lo hanno minacciato di morte; allora il ricorrente ha avuto paura per la propria vita e ha deciso di lasciare il Gambia dove peraltro non aveva altri parenti.

Ha dichiarato di vivere attualmente a La Spezia in un centro di accoglienza e di sentirsi finalmente al sicuro, chiedendo quindi di poter rimanere in Italia ed in particolare chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, umanitaria.

A tal fine si rileva, anzitutto, che è fatto notorio, emergente anche dall'ultimo Rapporto di Amnesty International 2015/2016, che il presidente del Gambia Yahya Jammeh abbia instaurato, da oltre 20 anni, un vero e proprio clima di terrore, con sistematica repressione violenta del dissenso politico: "Il tentato colpo di Stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazioni dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso ed hanno dimostrato mancanza di volontà nel cooperare con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni. Ad Aprile, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'UPR delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l'eliminazione delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte (...) A gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di Stato del 2014 sono state detenute in *incommunicado*. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani ed un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale, subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra (...) Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati arrestati e detenuti e leggi restrittive hanno continuato a reprimere il diritto alla libertà d'espressione (...)"

Jammeh, salito al potere nel 1994 con un colpo di Stato, è noto all'opinione pubblica per atteggiamenti spesso sconcertanti. Nel 2007 affermò di poter curare l'Aids con un unguento tradizionale. Pochi giorni dopo allontanò dal paese la delegata delle Nazioni Unite per l'Aids, che aveva espresso dubbi in merito. Nel 2009 diede vita a un rituale di esorcismo collettivo, arrestando mille persone e costringendole a bere un liquido che ne uccise almeno due. Nel febbraio 2014 dichiarò infine che LGBT stava per "lebbra, gonorrea, batteri e tubercolosi", ricordando a pochi mesi di distanza che avrebbe ucciso qualunque gambiano che avesse chiesto asilo all'estero dichiarandosi omosessuale. Un preambolo alla modifica del codice penale, che dal novembre 2014 prevede l'ergastolo per chi si macchi di "omosessualità aggravata".

Juan Méndez, relatore speciale per i diritti umani delle Nazioni Unite, in visita nel Gambia a novembre 2014, ha messo in luce come "diversi sono i casi di esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate a danno di membri delle forze di sicurezza, attivisti e giornalisti", riscontrando - nonostante la mancata collaborazione delle istituzioni alle indagini dell'ONU - un utilizzo massiccio della tortura da parte della polizia investigativa e di gruppi paramilitari.

Nel caso di specie, pur non essendo la vicenda narrata dal richiedente suffragata da riscontri esterni, il relativo racconto, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi veritiero in quanto sufficientemente circostanziato nonché coerente e plausibile e comunque non in contrasto con le informazioni generali di cui si dispone relativamente alle condizioni generali del paese di provenienza.



La grave situazione sopra descritta – nell’ambito della quale deve quindi essere calata la situazione personale del ricorrente - integra i presupposti della protezione sussidiaria in ossequio al principio per cui non si può respingere alcuno in uno Stato nel quale la sua vita sarebbe in serio pericolo.

Il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve quindi essere annullato nella parte relativa alla reiezione della protezione sussidiaria.

L’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria è assorbente rispetto alla richiesta di protezione umanitaria.

La soccombenza parziale e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova emesso in data 20.01.2016 e notificato in data 24.11.2015, nella parte in cui non riconosce la protezione sussidiaria.

Riconosce in capo a _____ nato il 08.08.1995 in Gambia la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 3 ottobre 2016

Il GIUDICE
dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro

